

n. 146/3-09

## **CITTA' DI TORINO**

### **Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

**17 DICEMBRE 2009**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **17 Dicembre 2009**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BURA, CANELLI, CARBONE, CAPORALE, COPPERI, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PEPE, e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **19** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BUCCIOL, CASCIOLA, MAGLIANO, PESSANA, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione VALLE , riferisce:

La Divisione Commercio - Settore Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico per le Attività Produttive con nota del 19 novembre 2009 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza in merito “Approvazione Regolamento per la programmazione e la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici”.

L'attuale Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/16) trova le sue basi nella Legge 13 aprile 1999 n. 108 e nel Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n.170 di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in funzione di un ‘Piano‘ di localizzazione dei punti esclusivi di vendita basato principalmente sulla verifica di distanze minime e di contingenti numerici.

I criteri di programmazione finora applicati trovavano fondamento nella normativa sopra richiamata. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”, i suddetti parametri non sono più conformi ai criteri stabiliti dal legislatore per rispondere a finalità di crescita economica e di sviluppo occupazionale.

Invero, l’art. 3 della Legge 248/2006 prevede che la programmazione commerciale non possa essere basata su vincoli quali il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività congeneri.

La validità di tali criteri, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha assunto portata generale per cui gli stessi sono applicabili per qualsiasi attività produttiva o di servizi.

In special modo, per quanto attiene alle rivendite esclusive e non esclusive di quotidiani e periodici, si registrano già diverse pronunce giurisprudenziali che stigmatizzano il sistema di

programmazione basata sul rispetto di distanze minime, ritenendoli contrastanti con i principi generali della Legge 248/2006 art.3. A titolo esemplificativo si citano: TAR Sardegna Sez. I n.139 “ *edicole: non applicabili le distanze neppure se previste dalla legge regionale*” in base alla quale, in applicazione dell’art. 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, la programmazione commerciale non può essere redatta su vincoli quali “*il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio su requisiti*”; TAR Lazio Sez. II ter n.12561 “*..Quanto al limite distanziale rispetto a esercizi analoghi in zona, si fa presente che l’art. 3, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 4.7.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248, ha fatto venir meno l’onere di osservanza*”; TAR Campania n.6041/2008 “*l’autorizzazione all’impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenze n.9777 del 2004, n.46 del 2005 e n.7482 del 2007)* ...; e più in generale, per distanze minime tra attività appartenenti alla medesima categoria d’esercizio, TAR Lombardia Sez.III n.88/2006 e TAR Piemonte Sez.I n.1322/2007.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare quantomeno necessaria la revisione dei criteri per la programmazione e la disciplina delle attività di vendita quotidiani e periodici, anche alla luce dei principi introdotti dalla direttiva della Comunità Europea n. 2006/123/CE adottata il 12 dicembre 2006, cosiddetta “Direttiva Bolkestein”, di seguito “Direttiva”.

La Direttiva ha in particolare introdotto la rimozione di qualsiasi discriminazione, quali ad esempio la cittadinanza in capo al prestatore del servizio o la sede legale in una particolare localizzazione, istituendo pertanto la libertà di stabilimento in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea; inoltre la Direttiva ha altresì determinato quali requisiti non possono essere oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione, fra i quali è richiamato il divieto di stabilire “*..restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori..*”

In particolar modo, il documento comunitario denominato “*Manuale per l’attuazione della direttiva servizi*” nell’indicare le modalità operative alle quali gli Stati membri devono attenersi per dare applicazione ai criteri contenuti nella Direttiva, all’art.6.3.1 in tema di restrizioni quantitative o territoriali porta come esempio proprio le attività di vendita di quotidiani e periodici e precisa : “*...le restrizioni quantitative comprendono anche i requisiti ai sensi dei quali il numero di operatori consentiti viene determinato in base alla popolazione esistente, come, ad esempio, un requisito secondo cui non è possibile aprire più di un’edicola o di una scuola guida in presenza di un certo numero di abitanti, ad esempio 2.000 abitanti. Per quanto riguarda le restrizioni territoriali, queste comprendono i requisiti che limitano il numero di prestatori di servizi in funzione di una distanza geografica minima tra i prestatori come, ad esempio, una distanza di almeno 5 km tra due stazioni di servizio...*”.

Lo Stato Italiano con la Legge 248/2006 ha inteso dare una prima attuazione ai principi ispiratori dettati dalla Direttiva, per garantire la tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi secondo “*condizioni di pari opportunità ...e ...corretto ed uniforme funzionamento del mercato*” disponendo con riferimento alla concorrenza nel settore della

distribuzione commerciale, all'art. 3, l'obbligo di non sussistenza di una serie di limitazioni, fra le quali

“ ...

*b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;*

*c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;*

*d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;*

.....”.

La nuova programmazione territoriale deve quindi tenere conto di queste indicazioni. Si è quindi valutato come criterio quello della valorizzazione del tessuto commerciale che, come noto in letteratura, indica che le aree commerciali risultano competitive soprattutto quando rivestono caratteri di completezza dell'offerta. In questo senso la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta elemento di fondamentale importanza per la valorizzazione degli addensamenti commerciali così come riconosciuti del P.R.G.C.

Con la nuova programmazione si intende favorire quindi la localizzazione di nuove edicole in particolare negli addensamenti che risultano lacunosi, dove per lacunosi si intendono quegli addensamenti che sono contraddistinti da un rapporto tra edicole e numero complessivo di attività commerciali inferiore a quello dell'addensamento con il numero maggiore di attività commerciali.

Nell'ambito delle azioni di trasparenza e di collaborazione intraprese dall'Amministrazione con gli Operatori del comparto, durante la seduta della Commissione Comunale rivendite quotidiani del 03 aprile 2009 è stata introdotta la necessità di operare modifiche sostanziali al citato Regolamento; nell'incontro del 16 settembre 2009 sono state illustrate le linee guida che l'Amministrazione avrebbe utilizzato per rendere il Regolamento conforme alla nuova disciplina, ricevendo l'approvazione da parte della Commissione.

In data 26 ottobre 2009 è stata presentata la bozza del Regolamento così modificato, rivolgendo alla Commissione l'invito a presentare eventuali osservazioni o modifiche entro il 6 novembre 2009.

Sentita la III Commissione riunitasi in seduta congiunta in data 09/12/09, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2009-07357/016 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;

- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
  - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009-07357/016 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici".

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	19
Astenuti	2 (Miletto e Pepe)
Votanti	17
Voti favorevoli	17

#### DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009-07357/016 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici".